



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/05/2012

=====

ADDI' 18/05/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOILOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI

DELIBERAZIONE N. 213

Oggetto:

Approvazione delle Linee guida agli uffici regionali competenti, alle Province, ai Comuni, all'Arpa Lazio, ai gestori di impianti di produzione ed utilizzo di combustibile derivato dal recupero di rifiuti, sugli adempimenti a seguito del recepimento della Direttiva 2008/98/CE di cui al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), per la parte relativa alla gestione del Combustibile Solido Secondario (CSS).



213 18 MAG. 2012 R

OGGETTO: Approvazione delle Linee guida agli uffici regionali competenti, alle Province, ai Comuni, all'Arpa Lazio, ai gestori di impianti di produzione ed utilizzo di combustibile derivato dal recupero di rifiuti, sugli adempimenti a seguito del recepimento della Direttiva 2008/98/CE di cui al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), per la parte relativa alla gestione del Combustibile Solido Secondario (CSS).

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti,

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, e sue successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002, e sue successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e sue successive modificazioni;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*";

CONSIDERATO CHE:

- con l'emanazione del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*" con particolare riferimento all' Art. 10, comma 1, rubricato come "*Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", il legislatore ha introdotto nelle definizioni la nomenclatura CSS (Combustibile Solido Secondario) definendolo come "*il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetti le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche europee UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale*";
- la Norma UNI EN 15359: 2011 "*Combustibili Solidi Secondari - Classificazione e specifiche*", elabora nuovi criteri relativamente alla definizione ed alla classificazione dei combustibili derivati dal recupero dei rifiuti;

213 18 MAG. 2012 R

CONSIDERATO necessario illustrare, con apposite Linee guida regionali, gli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle procedure di classificazione in seno alla produzione, nell'accettazione finalizzata all'utilizzo, nelle autorizzazioni e nei controlli ai sensi della vigente normativa in materia ambientale;

VISTO il documento "*Linee guida agli uffici regionali competenti, alle Province, ai Comuni, all'Arpa Lazio, ai gestori di impianti di produzione ed utilizzo di combustibile derivato dal recupero di rifiuti, sugli adempimenti a seguito del recepimento della Direttiva 2008/98/CE di cui al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), per la parte relativa alla gestione del Combustibile Solido Secondario (CSS)*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che con nota della Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti, prot. n. 41885 del 05/03/2012, sono stati invitati a partecipare ad una riunione tecnica: il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, le Amministrazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, Roma Capitale, l'ARPA Lazio, l'Ufficio Centrale CTI - Energia Ambiente e Federlazio, al fine di acquisire osservazioni in merito alla approvazione del documento succitato;

TENUTO CONTO delle osservazioni rappresentate in occasione della suddetta riunione tecnica, svolta in data 13/03/2012 presso gli uffici regionali, dagli Enti e Associazioni intervenuti;

TENUTO CONTO altresì delle osservazioni rappresentate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 8335/TR/DI/V del 22/03/2012, acquisita al prot. n. 62879 del 30/03/2012;

RITENUTO pertanto necessario approvare il suddetto documento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

per quanto in premessa,

di approvare il documento "*Linee guida agli uffici regionali competenti, alle Province, ai Comuni, all'Arpa Lazio, ai gestori di impianti di produzione ed utilizzo di combustibile derivato dal recupero di rifiuti, sugli adempimenti a seguito del recepimento della Direttiva 2008/98/CE di cui al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), per la parte relativa alla gestione del Combustibile Solido Secondario (CSS)*", che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 22 MAG. 2012.



IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA NOVE
PAGINE.

Direzione Regionale Attività
Produttive e Rifiuti
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti
Il Dirigente
(Ing. Luigi Minicillo)



Linee guida agli uffici regionali competenti, alle Province, ai Comuni, all'Arpa Lazio, ai gestori di impianti di produzione ed utilizzo di combustibile derivato dal recupero di rifiuti, sugli adempimenti a seguito del recepimento della Direttiva 2008/98/CE di cui al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), per la parte relativa alla gestione del Combustibile Solido Secondario (CSS).



1	Introduzione	3
1.1	<i>Aspetti normativi.....</i>	3
1.2	<i>La norma UNI EN 15359:2011.....</i>	3
1.3	<i>Soggetti coinvolti.....</i>	3
1.4	<i>Esclusioni.....</i>	4
2	Generalità sul CSS	5
3	Classificazione del CSS.....	5
4	Produttori di CSS: adempimenti.....	6
4.1	<i>Sistema di Gestione della Qualità e relativa procedura.....</i>	6
4.2	<i>Dichiarazione di conformità.....</i>	6
4.3	<i>Regole di conformità ai fini della classificazione.....</i>	6
4.4	<i>Regole di conformità ai fini del campionamento.....</i>	6
4.5	<i>Regole di conformità ai fini della specificazione.....</i>	6
5	Utilizzatori di CSS: adempimenti.....	7
5.1	<i>Relazione Asseverata di Compatibilità (RAC).....</i>	7
6	Enti titolari di competenza autorizzativa: adempimenti.....	8
6.1	<i>Nuove autorizzazioni</i>	8
6.1.1	<i>Impianti di produzione CSS.....</i>	8
6.1.2	<i>Impianti di utilizzo CSS.....</i>	8
6.2	<i>Autorizzazioni in scadenza.....</i>	9
6.2.1	<i>Impianti di produzione CSS.....</i>	9
6.2.2	<i>Impianti di utilizzo CSS.....</i>	9
6.3	<i>Regime transitorio</i>	9

1 Introduzione

1.1 Aspetti normativi

Con l'emanazione del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" con particolare riferimento all' Art. 10, comma 1, rubricato come "Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", il legislatore ha introdotto nelle definizioni la nomenclatura CSS (Combustibile Solido Secondario) definendolo come "il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetti le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche europee UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale".

1.2 La norma UNI EN 15359:2011

La Norma UNI EN 15359:2011 "Combustibili Solidi Secondari - Classificazione e specifiche" elabora nuovi criteri relativamente alla definizione ed alla classificazione dei combustibili derivati dal recupero dei rifiuti. Il recepimento di tali norme tecniche all'interno del Testo Unico Ambientale (a seguito del D.Lgs. 205/2010, Art.10, comma 1), introduce la norma UNI CEN/TS 15359:2006, aggiornata nella UNI EN 15359:2011, quale norma tecnica di riferimento per la gestione di tali categorie, ridefinite quali Combustibili Solidi Secondari (CSS).

Lo scopo principale di tale norma tecnica è dunque di fornire principi e criteri semplici, chiari e non ambigui, per la classificazione e la relativa dichiarazione di conformità dei CSS.

Le presenti linee guida hanno lo scopo di illustrare gli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle procedure di classificazione in seno alla produzione, nell'accettazione finalizzata all'utilizzo, nelle autorizzazioni e nei controlli ai sensi della vigente normativa in materia ambientale.

Tale norma tecnica di riferimento, infine, deve comunque operare nel rispetto della gerarchia gestionale di cui alla Direttiva 75/442 CE, così come modificata dalla Direttiva 91/156 CE e dalla Direttiva 2008/98/CE.

Per quanto attiene alla filiera delle frazioni combustibili recuperate dai rifiuti, il sostanziale mutamento nella normativa nazionale determina la necessità di definire nuove procedure per le autorizzazioni in itinere od in nuova istanza.

1.3 Soggetti coinvolti

In sintesi, gli aggiornamenti ritenuti più salienti riguardano gli adempimenti e le procedure dei differenti soggetti coinvolti:

- **i soggetti produttori di CSS**, che hanno il compito di:
 - o istituire dei Sistemi di Gestione della Qualità della produzione e della fornitura di CSS (UNI EN 15358:2011 e s.m.i.);
 - o adottare e rendere operativi i nuovi criteri di classificazione (UNI EN 15359:2011 e s.m.i.);
 - o procedere alla dichiarazione di conformità del loro prodotto in base alla classificazione risultante (UNI EN 15359:2011 e s.m.i.);
- **i soggetti utilizzatori del CSS**, che hanno il compito di:
 - o definire le classi ed i relativi codici di classificazione del CSS compatibili con il proprio processo

- o di combustione e recupero energetico, perseguendo l'obiettivo della massima efficienza, efficacia ed economicità gestionale, correlato alla massima protezione dell'ambiente e della salute umana;
- o definire, in accordo con i produttori, laddove necessario, procedure e test specifici per la migliore caratterizzazione del prodotto ai fini del suo più efficace controllo qualitativo, attenendosi comunque in generale agli standard predefiniti dalla norma tecnica;
- **gli enti titolari di competenza autorizzativa** relativamente agli impianti di produzione e di utilizzo del CSS, che hanno il compito di:
 - o ricevere e valutare, secondo le proprie competenze, la documentazione integrativa occorrente per il rinnovo dei titoli autorizzativi;
 - o aggiornare, per le nuove autorizzazioni, la modulistica di riferimento in risposta alle nuove disposizioni normative.

1.4 Esclusioni

Tali linee guida non riguardano la gestione delle autorizzazioni al di fuori del campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

2 Generalità sul CSS

Il CSS (Combustibile Solido Secondario) è classificato in base al valore di 3 parametri caratteristici che attengono alle sue principali proprietà:

Parametro economico (PCI - Potere Calorifico Inferiore);

Parametro tecnico (contenuto di Cloro);

Parametro ambientale (contenuto di Mercurio).

Solo i combustibili derivati da rifiuti non pericolosi, che rispettino gli standard riportati nella norma in questione possono essere classificati come CSS.

3 Classificazione del CSS

Il sistema di classificazione del CSS è basato su valori, determinati durante la produzione, dei suddetti 3 parametri, così espressi:

- Il valore medio del PCI (media aritmetica su valori relativi al tal quale);
- il valore medio del contenuto di Cloro (media aritmetica su valori relativi al secco);
- La mediana e l'80° percentile (sul tal quale) del contenuto di Mercurio.

La classificazione è operata sulla base di una scala da 1 a 5 per i rispettivi parametri. I singoli parametri hanno identico peso relativo, cioè risultano avere la stessa importanza ai fini della classificazione finale (cfr. UNI EN 15359:2011, Cap.7 e s.m.i.).

La classificazione è operata in base ad UNI EN 15359:2011, Tabella 1 e s.m.i., e si sintetizza in un codice di 3 cifre, corrispondente alle rispettive e suddette 5 classi di appartenenza dei tre parametri caratteristici.

Per ulteriore chiarezza interpretativa, si riporta la tabella sopra citata, con indicazione più specifica degli intervalli di attribuzione delle classi.

Parametro	Grandezza statistica	Unità	Classi				
			1	2	3	4	5
PCI	Media	MJ/kg (sul t.q.)	≥ 25	≥ 20 < 25	≥ 15 < 20	≥ 10 < 15	≥ 3 < 10
			Cloro	Media	% peso sul secco	$\leq 0,2$	$\leq 0,6$ > 0,2
Mercurio	Mediana	mg/MJ (sul t.q.)				$\leq 0,02$	$\leq 0,03$ > 0,02
			80° percentile	mg/MJ (sul t.q.)	$\leq 0,04$	$\leq 0,06$ > 0,04	$\leq 0,16$ > 0,06

4 Produttori di CSS: adempimenti

4.1 Sistema di Gestione della Qualità e relativa procedura

Il produttore è tenuto a dotarsi di un Sistema di Gestione della Qualità per la produzione e la fornitura del CSS.

Per "Sistema di Gestione della Qualità" si intende una procedura, definita in seno al processo, per la garanzia delle caratteristiche qualitative del CSS, da redigersi in base alla norma UNI EN 15358:2011 e s.m.i., od altri criteri ritenuti validi e maggiormente efficaci.

4.2 Dichiarazione di conformità

Il produttore è tenuto a redigere e sottoscrivere una dichiarazione di conformità per il CSS, quale documento unico a garanzia del prodotto presso l'utilizzatore, da conservare per i controlli. Tale dichiarazione di conformità segue ad una campagna di caratterizzazione continua, effettuata con procedure definite nella norma tecnica di riferimento.

4.3 Regole di conformità ai fini della classificazione

Il periodo di riferimento per l'effettuazione della caratterizzazione del CSS è quello rappresentato al Capitolo 8 della Norma UNI EN 15359:2011 e s.m.i.

La definizione di "lotto di produzione", e le procedure da porre in atto per la sua definizione sono riportate al Paragrafo 8.1 della Norma UNI EN 15359:2011 e s.m.i.

4.4 Regole di conformità ai fini del campionamento

La formazione del campione procede per successive riduzioni di insiemi di singoli incrementi. La procedura di campionamento deve essere redatta dal produttore in conformità alla norma UNI EN 15442:2011, e secondo quanto indicato ai Paragrafi 8.2 e 9 delle UNI EN 15359:2011 e s.m.i..

4.5 Regole di conformità ai fini della specificazione

La classificazione da sola non è sufficiente per un utilizzatore potenziale. L'utilizzatore del CSS deve avere una descrizione particolareggiata del combustibile. Dovranno quindi essere ulteriormente specificate le proprietà di rilievo del combustibile, così come previsto al Capitolo 9 della UNI EN 15359:2011, successive modifiche ed integrazioni, e relativi allegati, ed in base alle esigenze specifiche dell'utilizzatore, così come più oltre specificato.

5 Utilizzatori di CSS: adempimenti

5.1 Relazione Asseverata di Compatibilità (RAC)

L'utilizzatore del Combustibile Solido Secondario avrà il compito di redigere, a firma del proprio Direttore Tecnico, una relazione tecnica asseverata (Relazione Asseverata di Compatibilità) che attesti l'elenco delle classi di CSS compatibili con il proprio processo in termini di efficienza, efficacia, economicità gestionale, ed elevata protezione dell'ambiente e della salute umana, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente normativa.

Detta relazione tecnica dovrà contenere:

1. lo schema a blocchi del processo;
2. una descrizione del processo, indicante:
 - o la tipologia di movimentazione, stoccaggio e caricamento del combustibile;
 - o la tipologia di forno (griglia, tamburo, letto fluido, etc.);
 - o una descrizione dettagliata della camera di combustione, con particolare riferimento alla tipologia di rivestimento;
 - o una descrizione dettagliata dei sistemi di abbattimento fumi;
 - o una descrizione dettagliata dei sistemi e delle procedure di gestione degli scarti di processo (scorie, ceneri, reflui, etc.);
3. l'elenco, e relativo commento, dei parametri e dei relativi valori di riferimento, anche facoltativi, secondo la Norma UNI EN 15359:2011 e s.m.i., la cui definizione da parte del produttore sia ritenuta critica e dunque indispensabile ai fini di un giudizio di compatibilità con il processo di combustione dei combustibili accettati;
4. l'elenco delle classi di CSS, definite ai sensi della Norma UNI EN 15359:2011 e s.m.i., ritenute compatibili con il processo, e conseguentemente accettate in ingresso d'impianto, nel pieno rispetto della conduzione ottimale del processo medesimo, dei limiti relativi alle emissioni eventualmente prodotte in aria, acqua, suolo e sottosuolo, e di ogni altro tipo di prescrizione operata in sede di autorizzazione.

Ogni valutazione contenuta nella Relazione Asseverata di Compatibilità sarà opportunamente ed esaustivamente motivata sulla base delle considerazioni tecniche e tecnologiche del caso.

6 Enti titolari di competenza autorizzativa: adempimenti

Le Regioni, ovvero le Province, secondo le rispettive competenze, in attuazione degli artt.196, 197, 198 e 208 del D.Lgs. 152 /2006 e s.m.i., delle rispettive deleghe richiamate nella L.R. 27/98 e s.m.i., di quanto riportato nella DGR n. 239 del 18/04/2008 e s.m.i., e comunque nel rispetto degli artt. 178, 178-bis, e 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad integrazione della documentazione già prevista dalla normativa nazionale e regionale citate, provvedono all'acquisizione della ulteriore documentazione tecnica integrativa così come sotto specificata.

6.1 Nuove autorizzazioni

Ad integrazione dei documenti già previsti negli allegati alla DGR n.239 del 18/04/2008 e s.m.i., gli uffici competenti richiedono la documentazione sottoelencata.

6.1.1 Impianti di produzione CSS

All'atto della presentazione dell'istanza di nuova autorizzazione:

- o il modello di procedura di attuazione del sistema di gestione della qualità per l'impianto di cui si chiede l'autorizzazione, così come definito al precedente paragrafo 4.1;

A seguito della messa in esercizio dell'impianto, trascorso un tempo sufficiente, secondo norma, alla caratterizzazione e relativa classificazione del CSS, secondo quanto riportato ai precedenti punti 4.3 e seguenti:

- o la procedura di attuazione del sistema di gestione della qualità di cui al precedente punto 4.1, eventualmente modificata ed integrata con le risultanze emerse all'avviamento dell'impianto;
- o le dichiarazioni di conformità delle diverse classi di CSS prodotte dai rispettivi impianti (TMB o comunque autorizzati alla produzione di CER 191210), redatte a seguito di apposite campagne di campionamento ed analisi, così come previsto della Norma UNI EN 15359: 2011, successive modifiche ed integrazioni, e relative norme collegate.

Nel periodo di vigenza di autorizzazioni riferite al CDR per impianti utilizzatori presenti sul territorio regionale, ovvero per espressa richiesta dei produttori medesimi, gli impianti produttori saranno autorizzati ad una doppia classificazione, e relativa omologa, come "CDR" secondo le UNI 9903, e come "CSS" secondo la UNI EN 15259:2011 e s.m.i., da attuarsi in parallelo, a garanzia della continuità operativa ed a privilegio del principio di prossimità.

6.1.2 Impianti di utilizzo CSS

All'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione:

- o quale ulteriore elaborato da allegarsi alla documentazione tecnica prevista per la relativa istanza, una Relazione Asseverata di Compatibilità, con i contenuti di cui al precedente punto 5.1.

A seguito della messa in esercizio dell'impianto, trascorso un tempo sufficiente alla significativa definizione del processo, e tutte le volte in cui si rendesse necessario:

- o l'eventuale revisione della Relazione Asseverata di Compatibilità (RAC) presentata in sede di istanza.

Si precisa che la revisione della Relazione Asseverata di Compatibilità dovrà riguardare esclusivamente aspetti di "miglioramento continuo" in termini procedurali e conoscitivi, e non

eventuali intervenute modifiche da ritenersi sostanziali ai fini autorizzativi, per le quali sarà necessario procedere a nuova istanza.

6.2 Autorizzazioni in scadenza

6.2.1 Impianti di produzione CSS

All'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo, e secondo la tempistica già definita in sede normativa, si procede secondo quanto indicato al paragrafo 6.1.1.

Nel periodo di vigenza di autorizzazioni riferite al CDR per impianti utilizzatori presenti sul territorio regionale, ovvero per espressa richiesta dei produttori medesimi, gli impianti produttori saranno autorizzati ad una doppia classificazione, e relativa omologa, come "CDR" secondo le UNI 9903, e come "CSS" secondo la UNI EN 15259:2011 e s.m.i., da attuarsi in parallelo, a garanzia della continuità operativa ed a privilegio del principio di prossimità.

6.2.2 Impianti di utilizzo CSS

All'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo, e secondo la tempistica già definita in sede normativa, si produce quanto indicato al paragrafo 6.1.2:

- o quale ulteriore elaborato da allegarsi alla documentazione tecnica prevista per la relativa istanza, una Relazione Asseverata di Compatibilità, con i contenuti di cui al precedente punto 5.1.

Trascorso un tempo sufficiente alla verifica del processo, e tutte le volte in cui si rendesse necessario:

- o l'eventuale revisione della Relazione Asseverata di Compatibilità (RAC) presentata in sede di istanza.

Si precisa che la revisione della Relazione Asseverata di Compatibilità dovrà riguardare esclusivamente aspetti di "miglioramento continuo" in termini procedurali e conoscitivi, e non eventuali intervenute modifiche da ritenersi sostanziali ai fini autorizzativi, per le quali sarà necessario procedere a nuova istanza.

6.3 Regime transitorio

Per il regime transitorio si applica quanto stabilito all'art. 39 comma 8 del D.Lgs. 205/2010:

"Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, così come già definiti dall' articolo 183, comma 1, lett. r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse".

A garanzia della continuità operativa degli impianti presenti sul territorio regionale, i produttori di CDR cui è riferito il precedente articolo, anche in assenza di impianti utilizzatori con autorizzazioni aggiornate alle nuove norme tecniche, sono invitati ad adeguarsi per tempo alle medesime, dandone comunicazione agli enti competenti per territorio, mediante redazione ed implementazione del Sistema di Gestione della Qualità citato al paragrafo 4.1, e procedendo alla doppia omologa (CSS e CDR), secondo le indicazioni o le specifiche di cui alle rispettive norme tecniche di riferimento, sino alla naturale scadenza, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione di tutti gli impianti di utilizzo regionale, o con i quali il produttore intrattenga comunque rapporti contrattuali. Si precisa che tale doppia omologa non abilita in alcun modo l'impianto alla produzione e fornitura di CSS



REGIONE
LAZIO

secondo le nuovi vigenti norme tecniche, ma ha il solo scopo di regolare il transitorio anticipando adempimenti che richiederebbero tempi di interruzione del servizio, nell'intento di scongiurare ogni fenomeno emergenziale.



Elenco delle norme di riferimento

- **UNI EN 15357:2011** - "Combustibili solidi secondari - Terminologia, definizioni e descrizioni";
- **UNI EN 15358:2011** - "Combustibili solidi secondari - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari";
- **UNI EN 15400:2011** - "Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del potere calorifico";
- **UNI EN 15402:2011** - "Combustibili solidi secondari - Determinazione del contenuto di materia volatile
- **UNI EN 15403:2011** - "Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di ceneri";
- **UNI EN 15407:2011**: "Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di carbonio (C), idrogeno (H) e azoto (N)";
- **UNI EN 15408:2011** - "Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di zolfo (S), cloro (Cl), fluoro (F) e bromo (Br)";
- **UNI EN 15411:2011** - "Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di microelementi (As; Ba, Be, Cd; Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni; Pb, Sb; Se, Tl, V e Zn)";
- **UNI CEN/TS 15414-1:2010** - "Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di umidità mediante metodo di essiccazione in stufa - parte 1: Determinazione dell'umidità totale attraverso il metodo di riferimento";
- **UNI CEN/TS 15414-2:2010** - "Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di umidità mediante metodo di essiccazione in stufa - parte 2: Determinazione dell'umidità totale attraverso un metodo semplificato";
- **UNI EN 15414-3: 2011** - "Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di umidità mediante metodo di essiccazione in stufa - parte 3: Umidità del campione per analisi generale";
- **UNI CEN/TS 15415-1:2007** - "Combustibili solidi secondari - Determinazione della distribuzione granulometrica mediante il metodo di setacciatura- Parte 1: Metodo della setacciatura per le particelle di piccole dimensioni";
- **UNI CEN/TS 15440:2011** - "Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di biomassa";

- UNI EN 15442: 2011 – “Combustibili solidi secondari – Metodi di campionamento”;
- EN ISO/IEC 17050-1: 2004 – “Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 1: Requisiti generali”;
- EN ISO/IEC 17050-2: 2004 – “Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 2: Documentazione di supporto”.



[Handwritten signature]

